

Abbonamenti  
e acquisti  
tramite

INTERNET

www.girgenti.it  
info@girgenti.it

# LA RIVISTA DELLA SCUOLA

on line

Periodico di cultura e di informazioni legislative

Anno  
XXXVIII  
n. 9  
1/30 giugno  
2017



Direzione, Amm., Redaz. e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO - Tel. 02/669.2195 - Abbonamento annuo sostenitore: euro 30,00 - conto corrente postale n. 13554209  
Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979.  
Editore: Girgenti Editore Srl - La Rivista esce solo via internet, collegandosi al sito: [www.girgenti.it](http://www.girgenti.it) - [www.rivistadellascuola.it](http://www.rivistadellascuola.it) - posta elettronica: [info@girgenti.it](mailto:info@girgenti.it)  
Direttore responsabile: Salvatore Girgenti

consultate il catalogo  
con le nostre proposte  
per l'aggiornamento  
professionale

Nota min. prot.21315 del 15-05-2017

## Dotazioni organiche del personale docente

----- pagine 3-7 -----

### OSSERVAZIONI SUGLI ORGANICI

di ANDREA GIRGENTI

**C**on nota ministeriale del 15 maggio scorso sono state introdotte le disposizioni della legge 232/2016 che ha determinato una nuova quantificazione a livello nazionale e regionale del sistema organico del personale scolastico.

La nota ministeriale è alquanto ponderosa ed è stata pubblicata interamente nelle pagine interne della Rivista. Qui ne diamo un breve richiamo sui punti salienti. Protagonisti principali della formazione degli organici sono i Direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia. Essi inoltre potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico di sostegno è stato ridefinito prendendo a riferimento il limite del D.L. 104/13. Particolari disposizioni riguardano le aree interessate dai recenti eventi sismici.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo casi particolari. Eventuali posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero.

segue a pagina 2

## Trasferimenti del personale Conservatori e Accademie di danza e arte drammatica

----- pagine 10-11 -----

### NOTE SULLA PREVENZIONE VACCINALE

di BRUNO MÀSTICA

**D**opo tante polemiche, originate e conseguenti a gravi fatti di cronaca, finalmente si è giunti al varo delle necessarie disposizioni governative che possano fornire degli orientamenti sull'ancora spinosa questione. Le disposizioni

urgenti giungono con il decreto legge n. 73 del 7 giugno scorso. Vi si legge, fra l'altro, che al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

- anti-poliomielitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- anti-meningococcica B;
- anti-meningococcica C;
- anti-morbillo;

- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella.

Viene esonerata dall'obbligo di vaccinazione il minore che ha conseguito l'immunizzazione a seguito di malattia naturale ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica.

Tuttavia occorre osservare che le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato e documentato pericolo per la salute. Il decreto governativo dispone che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro cinquecento a euro settemilacinquecento.

segue a pagina 2

### SOMMARIO nelle pagine interne

- Iniziative di formazione
- Alta formazione e specializzazione post laurea
- Autonomia, esperienze e progetti

Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

## Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

----- pagine 8-9 -----

# DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA-

## OSSERVAZIONI SUGLI ORGANICI

**N**ell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze giustificate dei docenti superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare.

Per la scuola dell'infanzia viene ancora confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali: a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. Riguardo alla Scuola primaria per le classi il tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali. Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione

di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica.

L'insegnamento obbligatorio della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. L'insegnamento della religione cattolica è impartito dai docenti in possesso dei requisiti richiesti.

L'organico della scuola secondaria è determinato sulla base delle nuove classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e dal D.M. 259 del 9 maggio 2017. A ciascun docente titolare viene stata assegnata la nuova classe di concorso.

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria: tempo scuola ordinario, cor-

rispondente a 30 ore settimanali e a tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei.

Nelle scuole secondarie di secondo grado le classi prime sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

Per le classi iniziali del secondo biennio continua ad applicarsi l'attuale normativa.

Disposizioni speciali sono riser-

vate ai percorsi per adulti presso gli istituti di pena, o per l'integrazione degli alunni disabili con l'opportuna osservanza di provvedimenti di sostegno o per le scuole presso gli ospedali in favore di alunni bisognosi di cure. Inoltre è da considerare particolare attenzione alle Scuole con insegnamento in lingua slovena nei Friuli Venezia Giulia e alle disposizioni speciali in favore del Trentino Alto Adige e delle scuole della Valle d'Aosta.

A.G.

## NOTE SULLA PREVENZIONE VACCINALE

**L'**amministrazione scolastica e/o sanitaria ha l'obbligo di disporre opportuno accertamento e contestazione ai fini dell'irrogazione della sanzione ai responsabili della mancata vaccinazione. L'azienda sanitaria locale competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza, rimanendo salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza.

Poiché sussistono ancora diverse polemiche sulla questione, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto.

Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno delle iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, coinvolgendo anche le associazioni dei genitori.

Anche i dirigenti delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia detta

documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, comprese quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso, cioè obbligatorio. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Per l'iscrizione alle scuole relative all'anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Naturalmente la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione di cui si è detto. In tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

B.M.

Chiuso in Redazione alle ore 19 di venerdì 9 giugno 2017

## LA RIVISTA DELLA SCUOLA on line

periodico di cultura e di informazioni legislative

Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Tel. 02 669.2195 - ccp 13554209

Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979

Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**

Vice Direttore: **Grazia Casalini**

Redattore capo: **Bruno Girgenti**

Pubbliche relazioni e pubblicità: **Andrea Girgenti**

Tariffe per la pubblicità: pagina (base mm 185 x mm 262 alt.): euro 400,00 + IVA.

La collaborazione è aperta a tutti. Dattiloscritti e manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. La Rivista esce periodicamente durante il periodo scolastico.

Società editrice: GIRGENTI EDITORE SRL - Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Capitale Sociale: euro 31.200 i.v. - Registro Soc. Trib. di Milano n. 190384, Vol. 5409, Fasc. 34; Partita IVA e Cod. Fisc.: 04609080157 - C.C.I.A.A. 1025479 - Conto corrente bancario: INTESA/SAN PAOLO, IBAN: n. IT92 K030 6909 465000015372133, Ag. 9 Piazzale Loreto, Milano. - Iscrizione a ROC di Roma (Registro Operatori di Comunicazione) al n. 1086 del 29/8/2001

Abbonamento annuo sostenitore on line: euro **30,00**.

L'abbonamento dà diritto al collegamento al sito: [www.girgenti.it](http://www.girgenti.it)

La Rivista può essere sfogliata, scaricata e stampata in proprio.

N.B.: - Le quote di abbonamento sono comprensive di IVA.

- Per i versamenti utilizzare il conto corrente postale 13554209 intestando a LA RIVISTA DELLA SCUOLA, viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano, o vaglia e assegno postale o bancario.

- L'TVA sugli abbonamenti è assolta all'origine dall'Editore a norma dell'art. 74, comma 1/C del DPR 633/72 e pertanto non sussiste l'obbligo del rilascio di fattura (artt. 1 e 5 del D.M. 29/12/89).

- Nel rispetto della legge n. 675/96 i dati personali degli abbonati vengono conservati nell'archivio elettronico de La Rivista della Scuola - Girgenti Editore SRL e potranno essere utilizzati anche per proprie iniziative editoriali con esclusione di cessione a terzi. A semplice richiesta, anche telefonica, da parte degli interessati verranno aggiornati o cancellati.



# Dotazioni organiche del personale docente

testo coordinato a cura di **ANDREA GIRGENTI**

Nota min. prot.21315 del 15-05-2017

## Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018

### Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

**S**i trasmette la presente nota di istruzioni operative, nelle more della trasmissione dello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, recante l'adeguamento dell'organico dell'autonomia per il triennio 2016/2019, in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale docente alla luce del disposto della legge 232 dell'11 dicembre 2016 che ha determinato una nuova quantificazione a livello nazionale e regionale.

### Adeguamento dell'organico triennale dell'autonomia

La nuova quantificazione e la nuova ripartizione, tra le Regioni, è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2016/2017 e dell'entità della popolazione scolastica riferita al prossimo anno scolastico e rilevata sulla base dei dati forniti dall'anagrafe degli alunni dell'ultimo anno scolastico interpolati con quelli dell'organico, e da tali dati sono stati posti in relazione all'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009. Tali indicazioni sono state ponderate in funzione del decremento/incremento di alunni e utilizzate per calcolare la variazione prospettica delle classi e, di conseguenza, la variazione dei posti, successivamente, a tale previsione sono stati aggiunti gli spezzoni orario rilevati nell'organico 2016/17 riconducibili a posto intero in funzione delle capacità assunzionali di ciascuna regione ai fini del compimento del piano di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/15.

La dotazione complessiva della regione Puglia, di cui alla colonna B della tabella A allegata, è integrata di ulteriori 17 posti per la costituzione dell'organico della Scuola europea di Brindisi ai sensi del Decreto Legge 243 del 29 dicembre 2016 convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia, nonché potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, destinandola a progetti di rete a condizione, però, che venga rispettato il complessivo organico dell'autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determinerà i posti da destinare ai progetti nazionali, anch'essi previsti dal comma 65 della

L107/2015, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2016/17 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. L'organico di sostegno è stato ridefinito prendendo a riferimento il limite del D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge 128/13 e dei posti assegnati ulteriormente dalla Tabella 1 allegata alla legge 107/15 adeguando il medesimo per ciascuna regione anche tenendo conto del numero dei docenti specializzati vincitori del concorso indetto con D.D.G. del 23 febbraio 2016.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Si raccomanda di porre particolare attenzione agli eventuali aumenti delle classi costituite in questa fase: l'adeguamento dell'organico previsto dalla legge di bilancio, infatti, consolida la situazione dell'organico di fatto 2016/17 trasferendo una parte dei posti consolidati in quello di diritto, inoltre consolida definitivamente i posti destinati agli insegnamenti specifici dei licei musicali, pertanto alla ridefinizione in aumento corrisponde necessariamente una riduzione dell'obbiettivo regionale dell'organico di fatto, di conseguenza l'utilizzo dell'aumento assegnato in diritto deve necessariamente garantire in via prioritaria le situazioni che rispetto allo scorso anno risultino definitivamente stabilizzate.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica e valutano eventuali correttivi anche dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente, provvedono infine al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.

Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi ai Sidi con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.

### Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia

Come accennato, l'adeguamento dell'organico triennale dell'autonomia comporta una contemporanea revisione degli obiettivi regionali di contenimento dell'adeguamento alle situazioni di fatto, che pertanto vengono

fin da ore definiti nel decreto nella misura massima indicata dalla tabella C, che costituisce parte integrante del provvedimento, tali limiti sono stati definiti tenendo conto dell'evoluzione della popolazione scolastica di ciascuna regione nei prossimi anni.

Per quanto riguarda le aree interessate dai recenti eventi sismici sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle norme specifiche in via di definizione.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 212 del 2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 9.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano recuperato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità. Ai sensi del comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15 i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l'adeguamento annuale dell'organico dell'autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dal decreto interministeriale 581/16 come previsto dal comma 69 dell'art. 1 della legge 107/15.

### Potenziamento dell'offerta formativa

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome tenendo conto che l'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso a suo tempo effettuata con decreto dalle SS.LL. in vista delle immissioni in ruolo dell'ultima fase del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, pur rimanendo un punto di riferimento per la definizione del futuro fabbisogno del potenziamento delle istituzioni scolastiche, rappresenta comunque un dato di cui tener conto a livello regionale per evitare situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali

# organico docenti

classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99 alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso la dotazione di poten-

amento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

## Disposizioni comuni per la scuola secondaria

L'organico della scuola secondaria è determinato sulla base delle nuove classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e dal D.M. 259 del 9 maggio 2017. A ciascun docente titolare è stata assegnata, con la procedura di cui alla nota di questa Direzione n. 5177 del 7 febbraio 2017, la nuova classe di concorso.

L'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione "classi su classi di concorso"). Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curriculum presente nella scuola. In presenza nella stessa scuola di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall'art. 21 del CCNI sulla mobilità nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 13 del medesimo.

Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità a domanda e d'ufficio del personale risultato definitivamente soprannumerario.

In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e tenendo conto di una equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso in funzione delle immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del Collegio dei docenti, reso in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.

Nel rispetto dei limiti complessivi dell'organico regionale, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 259, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 commi 17 e ss del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale n.221 del 12 aprile 2017.

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferio-

del potenziamento. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero.

Per questa ragione è operabile una ridistribuzione dell'organico, che verrà gestita direttamente dagli uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai soli fini di rendere il più possibile omogenea la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso. I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell'offerta formativa alla scuola primaria.

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.

Infine si raccomanda di garantire l'istituzione nell'organico di potenziamento dei C.P.I.A. di almeno due posti di italiano per alloggiotti, classe di concorso A-23.

## Scuola dell'infanzia

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 (iscrizioni per l'anno scolastico 2017/18) possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2017 una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Le lezioni primavera, di cui al comma 630 della legge 289/06, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.

## Scuola primaria

Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall'art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l'organico complessivo delle

# organico docenti

re all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico.

Per l'ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica viene individuata, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell'intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune o ambito, il personale viene poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa laddove nell'adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all'interno di un'unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all'istituto, nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne che delle ore residue agendo sull'apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra solo tra istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito territoriale.

I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna, eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

## Istruzione secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all'interno

dell'organico dell'autonomia.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, approvato

con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot.n. 9583 del 27.10.2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e, la prevista conferma in organico di diritto, dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con

contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

## Istruzione secondaria di II grado

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni indirizzo. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per i corsi ESABAC è possibile istituire nuovi posti di lingua francese nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenendo conto del contingente di assunzioni per questa classe di concorso previsto dal DDG del 23 febbraio u.s.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docen-

## organico docenti

di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l'apposita funzione 'rettifica ore residue per flessibilità didattica' le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali potranno essere acquisiti nell'apposita sezione del SIDI dedicata all'organico di questo indirizzo e costituiranno comunque nuovi posti di organico, ovviamente nel complessivo limite regionale dell'organico triennale, di dette discipline pertanto utilizzabili per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo riservate a queste discipline.

Le sezioni del liceo musicale e del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna provincia. Le ulteriori sezioni, anche all'interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale nel limite dell'organico regionale assegnato. Eventuali sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite con decreto motivato del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale nei limiti dell'organico regionale assegnato e solo a seguito del decreto di sperimentazione previsto dall'art. 11 del D.P.R. 275/99.

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 8, comma 7, del Regolamento relativo all'istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica.

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2017/2018 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell'autonomia.

ti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Ai sensi dell'art. 35, 10 comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.

In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia e di flessibilità dei curricula, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale dell'offerta formativa. Per gli Istituti tecnici e professionali, nei limiti dell'organico dell'autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. Per l'istruzione tecnica e professionale si fa riferimento alle quote di flessibilità previste dai rispettivi D.P.R. 88/10 e 87/10.

L'utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberanti di personale. Le variazioni all'unico organico dell'autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variare tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19-1-2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. I percorsi di IeFP possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07:

tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale traUSR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest'ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;

tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell'accordo territoriale col competenteUSR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall'attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale,

# organico docenti

definito sulla base della normativa vigente; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

## Istruzione degli adulti

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, realizzati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 del medesimo DPR; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo DPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 del medesimo DPR.

La dotazione organica regionale complessiva dedicata all'istruzione degli adulti non può essere inferiore al numero dei posti interi evidenziati dalla tabella A colonna C dello schema di decreto che non comprendono i posti di potenziamento che pertanto vanno considerati in aggiunta.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell'Interno e ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione. (cfr. art. 11, comma 3 del decreto organici 2016/2017).

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi "diurni", non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4 del DPR 263/12 e dei per-

corsi di cui all'art. 4, comma 7 del citato DPR 263/12, come richiamati nella Circolare delle iscrizioni per l'a.s. 2017/2018.

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico (cfr. nota DGPER n.19400 del 3 luglio 2015). Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico-organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le "aggregazioni di studenti" disposte con il DI 12 marzo 2015.

Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

## Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

In tali istituti il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell'ambito del rispettivo organico dell'autonomia, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa siglato il 19 aprile 2016 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia, all'applicazione delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al

DI 12 marzo 2015 (LG, 3.5), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

## Posti di sostegno

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole sempre tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2.


È stata inoltre prevista, ai sensi dell'art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell'8 novembre 2013, l'unificazione delle aree scientifica (ADO1), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell'unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree in funzione delle immissioni in ruolo da conferire per le gae.

## Suole presso gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico delle autonomie che le comprendono.

Suole con insegnamento in lingua slovena L'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle "A", "B", "C", "D" e "F" riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovena e sono comprensive anche dei posti dell'Lc. di S. Pietro al Natison, con insegnamento bilingue sloveno-italiano Istituzioni educative



# Vaccinazioni obbligatorie

Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**  
(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

testo coordinato a cura di **BRUNO MÀSTICA**

## Art. 1 Vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- g) anti-meningococcica B;
- h) anti-meningococcica C;
- i) anti-morbillo;
- l) anti-rosolia;
- m) anti-parotite;
- n) anti-varicella.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel ter-

mine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

## Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

## Art. 3 Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante

l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

## Art. 4 Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di

**LA QUOTA ANNUALE DI  
ABBONAMENTO ALLA  
RIVISTA È DI EURO 30.  
VERSAMENTI IN CCP  
I3554209 INTESTANDO A  
LA RIVISTA DELLA SCUOLA  
- MILANO**

# Vaccinazioni

cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

## Art. 5 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

## Art. 6 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:  
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;  
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n.51;  
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

## Art. 7 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2017  
MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute  
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Orlando, Ministro della giustizia  
Costa, Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia  
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando



LA RIVISTA DELLA SCUOLA

Annata XXXVIII - 2016/2017

sono usciti

### - n. 1 - settembre 2016

Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente  
Regolamento per l'accesso alla I e II fascia dei professori universitari  
Bonus di 500 euro ai docenti  
Ripartizione del fondo di finanziamento ordinario  
La filosofia e la logica post contemporanea della distruzione

### - n. 2 - ottobre 2016

Speciale Referendum 4 dicembre 2016  
Costituzione della Repubblica Italiana  
Testo referendario di riforma costituzionale  
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo assunti

### - n. 3 - dicembre 2016

Come andare in pensione: presentazione delle domande  
Periodo di prova per i docenti neo-assunti  
Rilevazioni sulle scuole statali e non statali  
La città di Agrigento e il filosofo Empedocle

### n. 4 - gennaio 2017

Attuazione della legge sulla buona scuola  
Concorso: musica, arte, e linguaggio  
Saggio: La Repubblica di Platone  
La proroga delle Milleproroghe

### n. 5 - febbraio 2017

Il programma della ministra Fedeli  
Mobilità del personale: il nuovo contratto  
Assistenti di lingua italiana all'estero  
Linee guida: come valutare i dirigenti

### n. 6 - marzo 2017

Assistenti di lingua straniera alle istituzioni italiane Indizione di concorsi ata  
Saggio: La Repubblica di Platone e la sua tarda scoperta  
Maturità 2017/Formazione di commissioni di esame

### n. 7 - aprile 2017 (per motivi tecnici non è uscito)

### n. 8 - maggio 2017

Approvati i decreti della buona scuola  
Maturità: istruzioni per gli esami  
Portfolio del dirigente  
Mobilità del personale  
Fondi strutturali europei  
Sindacato: proposte di modifica al testo unico del pubblico impiego  
Educare ai valori della coscienza e della democrazia  
Orientamento e formazione

Per l'abbonamento annuo sostenitore di 30,00 euro: versamenti in conto corrente postale 13554209 intestato a La Rivista della Scuola - Milano

# Trasferimenti del personale docente e tec/amministrativo delle Accademie, dei Conservatori e delle Accademie di danza e di arte drammatica

Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, n. 376

**Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di danza e di arte drammatica**

A.A. 2017/2018

testo coordinato a cura di **ANDREA GIRGENTI**

## SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 30 giugno 2017
2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 7 luglio 2017
3. Termine reclami, rinunce alla domanda e rettifiche 17 luglio 2017
4. Pubblicazione punteggi definitivi 20 luglio 2017
5. Pubblicazione dei trasferimenti 24 luglio 2017
6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 31 luglio 2017
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 4 agosto 2017
8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 11 agosto 2017

### – Art. 1 – Oggetto

La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico 2017/2018, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

### – Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 30 giugno 2017. Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 30 giugno 2017. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano apposita ricevuta.

- Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
- Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
- Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

### – Art. 3 – Indicazione delle preferenze

- Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di

belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

- Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
- Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

### – Art. 4 – Sezioni staccate

- Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

### – Art. 5 – Rinuncia

- L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 17 luglio, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
- Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

### – Art. 6 – Documentazione delle domande

- La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 (1).
- La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non

# Trasferimenti

esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

• In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

• Ai fini del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

• Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

• Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal vigente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.

• Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

## – Art. 7 – Competenza a disporre i trasferimenti

• I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

## – Art. 8 – Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

• Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.

• Il punteggio assegnato e le precedenza riconosciute sono resi pubblici nel sito internet <http://afam.miur.it> entro la data del 7 luglio al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 luglio, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

• Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

• Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

## – Art. 9 – Pubblicazione dei movimenti

• La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 20 luglio 2017.

• I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pub-

blicati entro la data del 24 luglio 2017 sul sito [afam.miur.it](http://afam.miur.it) nonché sul sito <http://afam.miur.it> con il provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenti.

## – Art. 10 – Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

• Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2017-2018 sono resi noti il 31 luglio 2017 sul sito internet <http://afam.miur.it>

• La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il 4 agosto 2017 ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

• In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

• Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

• Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analogo procedura presso tale sede ed inserite nell'apposita funzione fornita dal CINECA.

• Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10 agosto 2017

• Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017.

## – Art. 11 – Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

• I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 31 luglio 2017 sul sito internet <http://afam.miur.it>. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 4 agosto 2017, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

• In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

• L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.

• Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analogo procedura presso tale sede.

• Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10 agosto 2017.

I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati via PEC al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.

• Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017.

## – Art. 12 – Pubblicazione

• La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet [www.afam.miur.it](http://afam.miur.it), nonché sul sito <http://afam.miur.it>.

## – Art. 13 – Ricorsi

• I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

• L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

(1) *Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.*

(2) *La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazioni sostitutive di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità.*

IL MINISTRO: Valeria Fedeli Allegati omessi

# INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Circ. min. n. 22272 del 19-05-2017

Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da una serie di informazioni strutturate che gli enti devono inserire a sistema, tra cui:

- 1) Il titolo dell'iniziativa formativa;
- 2) gli obiettivi e una descrizione sintetica;
- 3) gli ambiti specifici e trasversali previsti dall'allegato alla direttiva n.170/2016;
- 4) il programma, la durata, l'eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
- 5) le competenze "attese" in uscita.

1. Ciascuna iniziativa formativa saranno associate una o più edizioni. Le edizioni sono caratterizzate, tra l'altro, da:

- a) il periodo di tempo previsto per l'iscrizione,
  - b) il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
  - c) il nominativo e il curriculum dei formatori specifici per l'edizione,
  - d) le eventuali risorse didattiche allegate ( dispense, bibliografia, etc.).
- Gli enti potranno gestire attraverso questa piattaforma anche le iscrizioni, prelevare l'elenco dei partecipanti in formato aperto, attestare le presenze e rilasciare l'attestato, del quale verrà messo a disposizione un modello (attraverso l'upload di un file in formato pdf). Inoltre potranno, in qualsiasi momento, accedere al catalogo delle iniziative formative presenti in piattaforma in modo da programmare e pianificare le iniziative formative consultando anche l'offerta di formazione degli altri Enti.

Le istituzioni scolastiche (le scuole capo-fila della formazione, le singole scuole, etc.), accedendo tramite le stesse credenziali utilizzate per il servizio Istanze on-line, dovranno inserire le iniziative formative relative al piano di formazione triennale 2016-2019, al fine di garantirne la successiva attestazione ed eventuali monitoraggi.

Gli enti di cui all' articolo 1 comma 5 della Direttiva n.170/2016 di per sé accreditati (Università, consorzi universitari e interuniversitari, enti di ricerca, AFAM, etc.) dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma attraverso il link: [sofia.istruzione.it](http://sofia.istruzione.it).

2. La domanda di formazione

I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione ([sofia.istruzione.it](http://sofia.istruzione.it)), potranno accedere al manuale d'uso, al video tutorial e consultare il catalogo via via disponibile, delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi. In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative realizzate sia dagli enti/associazioni Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione art.1 commi 5-6 Direttiva n.170/2016) quali, ad esempio, le scuole del sistema nazionale di istruzione e le Istituzioni Universitarie.

Una volta terminato il percorso formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale piattaforma (attraverso attività in presenza, sistemi di



e-learning, siti web on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, etc.), i soggetti sopra indicati, dovranno attestare la presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste dall'iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di gradimento progettato sulla base della "checklist" per la qualità prevista nel Piano di formazione docenti 2016-2019. La compilazione del questionario costituisce un vincolo all'effettivo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte del soggetto che ha erogato la formazione.

Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà consultabile l'attestato di partecipazione all'iniziativa formativa svolta. Tale attestato sarà configurato per ciascun docente, sulla base di un format che verrà messo a disposizione sulla piattaforma. Nell'area riservata il docente potrà accedere all'intero elenco dei percorsi formativi svolti ai quali ha partecipato. Per ciascun percorso sarà possibile visionare il relativo attestato e le seguenti informazioni: il programma, la durata, i relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i link agli eventuali materiali didattici. In tal modo sarà quindi possibile uniformare la documentazione che caratterizza ciascun percorso formativo, andando oltre la semplice attestazione di una attività formativa in termini di ore svolte. L'elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria "storia formativa" e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, al quale saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell'anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica. Il prototipo di portfolio professionale è al momento in fase di studio.

Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella "storia formativa" è necessario che i docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.

Per quanto concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti e dalle scuole prima dell'attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite dai docenti successivamente, purché conformi con quanto previsto dal Piano di formazione triennale 2016-2019, secondo modalità che verranno definite dalla Direzione generale per il personale scolastico.

Nell'auspicare la fattiva collaborazione di tutte le strutture impegnate nell'attuazione del piano di formazione si prega a codesti U.U.S.S.R.R. di voler trasmettere la presente nota alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza affinché venga garantita la piena diffusione della presente nota ai dirigenti scolastici e ai docenti. Si resta a disposizione per ogni utile azione di approfondimento.

*Il direttore gen.: Maria Maddalena Novelli*

**PER LA CORRISPONDENZA  
SERVIRSI DELLA POSTA  
ELETTRONICA  
[info@girgenti.it](mailto:info@girgenti.it)**

**PER L'ABBONAMENTO  
SERVIRSI DEL CCP 13554209  
INTESTANDO A  
LA RIVISTA DELLA SCUOLA -  
MILANO**

# ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA

decreto direttore generale 5 giugno 2017, aoodpfsr 1377  
 programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020

testo coordinato a cura di **ANDREA GIRGENTI**

## Articolo 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

Il Programma Operativo Nazionale FSE-FESR "Ricerca e Innovazione 2014-2020" (di seguito Programma) del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con riferimento all'Asse I "Capitale Umano", Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 approvata dalla Commissione europea, includendovi anche gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei "big data", per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

• In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi.

• È previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall'Anno Accademico 2017/2018, di percorsi di dottorato nell'ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi (con ciò escludendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ONLUS, le Fondazioni, le Associazioni, gli Enti morali, gli Enti pubblici non economici e le Imprese sociali) e un periodo di studio e ricerca all'estero per qualificare "in senso industriale" le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.

• Il presente decreto definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalle Università con altre modalità per l'A.A. 2017/2018 – Ciclo XXXIII.

## Articolo 2 RISORSE FINANZIARIE

• Le risorse, a valere sull'Asse I "Investimenti in Capitale Umano" – Azione I.1 "Dottorati

innovativi con caratterizzazione industriale" del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all'A.A. 2017/2018 Ciclo XXXIII, ammontano complessivamente a euro 42.000.000 (Fondo Sociale Europeo + Fondo di Rotazione), di cui euro 37.025.935 (euro 27.769.451 a valere sul Fondo Sociale Europeo ed euro 9.256.484 a valere sul Fondo di rotazione nazionale) riservati alle aree in ritardo di sviluppo, ed euro 4.974.065 (euro 2.487.033 a valere sul Fondo Sociale Europeo ed euro 2.487.033 a valere sul Fondo di rotazione nazionale) riservati alle regioni in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall'art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.

• Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al comma 1 sulla base degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

## Articolo 3 SOGGETTI PROPONENTI

• Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di dottorato siano stati già accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

## Articolo 4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

• Per l'ammissione alla fase di valutazione, le proposte relative alle borse di dottorato aggiuntive devono:

• a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;

• b. avere una durata complessivamente pari a 3 anni;

• c. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operativa dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;

• d. prevedere periodi di studio e ricerca in

impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

• e. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

• f. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

• g. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;

• h. favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;

• i. garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili).

## Articolo 5 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

• Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per i corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.

• L'accREDITAMENTO dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

• Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA (disponibile sul sito MIUR all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>, a partire dal 3 luglio 2017, l'Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse aggiuntive di dottorato di ricerca, nel numero massimo di cinque.

• Per ciascuna borsa aggiuntiva l'Università proponente deve indicare:

### A. RICERCA PROPOSTA

• a. Tema della ricerca, evidenziandone la coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea;

• b. Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti;

• c. Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento;

• d. Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti;

• e. Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione;

• f. Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).

### B. ATTIVITÀ DA SVOLGERE PRESSO L'IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale

• a. Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa;

• b. Denominazione dell'impresa presso cui verrà svolta l'attività relativa al tema di ricerca;

• c. Sede legale dell'impresa (Città, Provincia,

indirizzo);

- d. Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca del dottorando;
- e. Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale;
- f. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi;
- g. Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18);
- h. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento;
- i. Lettera di intenti da parte dell'impresa, redatta, su carta intestata dell'impresa (firmata dal legale rappresentante o suo delegato), esclusivamente sulla base del formato standard predisposto dal MIUR e scaricabile dal sito CINECA, riportante l'impegno a garantire la disponibilità di idonea sede operativa per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista e la supervisione tutoriale del dottorando.

#### C. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

- a. Attività di ricerca da svolgere all'estero;
- b. Denominazione del soggetto ospitante all'estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa);
- c. Sede legale del soggetto ospitante all'estero;
- d. Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca all'estero;
- e. Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante;
- f. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi;
- g. Durata della permanenza all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
- h. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento;
- i. Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante, redatta, su carta intestata del soggetto ospitante (firmata dal legale rappresentante o suo delegato), esclusivamente sulla base del formato standard predisposto dal MIUR e scaricabile dal sito CINECA, riportante l'impegno a garantire la disponibilità di idonea sede operativa per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista e la supervisione tutoriale del dottorando.

#### D. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ

- a. Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato;
- b. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa;
- c. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

#### E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

- a. Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato;
- b. Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dotto-

## ALTA FORMAZIONE

rato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

#### Articolo 6 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l'istanza attraverso la piattaforma online MIUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, compilare i campi previsti e inserire (mediante upload) nella piattaforma online la lettera di intenti di cui ai punti B. i e C. i dell'articolo 5, comma 4.
- A pena di inammissibilità, le domande possono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 3, e devono pervenire esclusivamente per via telematica, mediante il sito indicato al precedente comma 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2017; le domande devono inoltre risultare interamente compilate e complete di tutta la documentazione richiesta (con particolare riferimento alle lettere di intenti, da produrre esclusivamente nel rispetto del formato standard predisposto dal MIUR).
- L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
- Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate, a partire dal 26 giugno e fino al 17 luglio 2017, all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions).
- A partire dal 3 luglio 2017 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all'indirizzo email: [dottorati@cineca.it](mailto:dottorati@cineca.it).

#### Articolo 7 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- La verifica di ammissibilità di cui all'articolo 6 viene eseguita a cura del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca, per il tramite dell'Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca".
- Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte dell'Ufficio III, mediante pubblicazione all'indirizzo <http://dottorati.miur.it> – delle motivazioni dell'eventuale non ammissione delle singole proposte ai rispettivi soggetti proponenti.
- Il MIUR, tenuto conto delle controdeduzioni fornite (sempre per via telematica, sul sito <http://dottorati.miur.it>) dai soggetti proponenti in merito alle proposte provvisoriamente escluse, completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell'ANVUR, è svolta nel rispetto dei princi-

pi di trasparenza e imparzialità. L'ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell'ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un'attestazione di regolare svolgimento delle attività stesse.

- Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell'ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:  
Criteri di valutazione  
Indicatore  
Punteggio massimo

#### A. RICERCA PROPOSTA

- A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente – Metodologie e contenuti  
Max 20 punti
- A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento  
Max 15 punti
- A.3. Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca  
Max 5 punti

#### B. ATTIVITÀ PRESSO L'IMPRESA

Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.  
Max 20 punti

#### C. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Attività di ricerca da svolgere all'estero. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.  
Max 20 punti

#### D. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ

Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.  
Max 15 punti

#### E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato  
Max 5 punti  
Max 100 punti  
TOTALE 100

- 5. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 4.
- 6. La graduatoria è articolata, all'esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.
- 7. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio "A. RICERCA PROPOSTA".

• 8. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

• 9. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Ministero predispose la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

• a. ammessi a finanziamento;

• b. ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti della capacità dell'Azione I.1 del PON RI 2014-2020;

• c. esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;

• d. non ammessi a valutazione.

• 10. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito Decreto di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento, pubblicato (previa registrazione da parte degli organi di controllo) sul sito internet del MIUR, sul sito dedicato al Programma e nella GURI.

• 11. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall'Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

#### Articolo 8 AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

• I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXIII ciclo.

• In ogni caso, le attività devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

#### Articolo 9 DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO

• Possono essere destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, a valere sui fondi di cui al presente decreto, solo i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'Anno Accademico 2017/2018, ciclo XXXIII.

#### Articolo 10 GESTIONE OPERATIVA DELLE BORSE DI DOTTORATO

• La gestione operativa delle borse di dottorato ammesse a finanziamento, con particolare riferimento agli obblighi assunti dai soggetti proponenti, alla modalità di rendicontazione delle attività e di erogazione dei contributi, nonché ai controlli (ex-ante, in itinere ed ex post) ed alle sanzioni, è stabilita nell'allegato Disciplinare di attuazione, che forma parte integrante del presente decreto.

#### Articolo 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

• In caso di ammissione a finanziamento, il soggetto proponente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

## ALTA FORMAZIONE

legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", incluso quello della richiesta del CUP – Codice Unico Progetto e dell'inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

#### Articolo 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

• Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori; tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PON RI 2014-2020.

#### Articolo 13 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

• L'avviso pubblico emanato dall'Università per l'ammissione al XXXIII ciclo di dottorato deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari e fare esplicito riferimento alla possibilità di borse aggiuntive PON RI.

• Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell'Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, allegato XII, sezione

2.2 "Responsabilità dei beneficiari".

• In relazione all'attuazione dell'intervento previsto dall'Avviso il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo Sociale Europeo:

• A) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

• B) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

#### Articolo 14 TUTELA DELLA PRIVACY

• Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell'ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini della procedura stessa.

#### Articolo 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell'Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca" della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.

#### Articolo 16 FORO COMPETENTE

• Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Avviso sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

*Il direttore gen. (dott. Vincenzo Di Felice)*

**Richiedete il Catalogo  
Contiene tanti volumi  
delle collane  
"Aggiornarsi"  
e  
"Scuola Duemila"**

**APPROFITTA DEI VANTAGGIOSI SCONTI E SCEGLIETE**

**Versamenti a mezzo ccp 13554209 oppure assegno bancario intestando a "La Rivista della Scuola" Milano**

**Posta elettronica: [info@girgenti.it](mailto:info@girgenti.it)**

Collana "Scuola Duemila" Volume n. 46

**Autonomia e progetti**a cura di **Grazia Casalini**

Pagine 120, formato cm 15 x 21 Euro 11,36

Ed. giugno 2000

dal catalogo n.2

dall'**Introduzione**

Con la conquistata autonomia ora finalmente le istituzioni scolastiche possono attivare tutta una serie di progetti didattici capaci di renderle veramente protagoniste del progresso e dell'evoluzione della nostra pubblica istruzione, che da alcuni nella vana attesa delle invocate riforme veniva trascurata al punto di attenderne il definitivo collasso.

L'autonomia ora vuol quindi dire riscatto. Vuol soprattutto significare prendere coscienza da parte di tutti, dirigenti e docenti in prima istanza ma anche politici, sindacalisti, famiglie e opinione pubblica in genere che la scuola ormai in una società fortemente industrializzata, civile, progredita e diremo anche opulenta, non può essere considerata come il luogo dove si mandano i nostri ragazzi a scaldare il banco o la sedia o ad ascoltare la lezione ormai trita e ritrita da parte di docenti che non possono o non vogliono seguire un processo di aggiornamento o di evoluzione promosso dallo Stato o dagli Enti locali e che non vogliono aderire alla richiesta impellente di istruzione e di formazione. Oggi invece tutto deve far parte di un programma, di un piano didattico, di un progetto ben definito e ben studiato, in ogni caso adatto alla circostanza storica in cui viene inserito per essere fattibile e credibile. Il progetto deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche e ciascuna deve poter esprimere liberamente le proprie idee, i propri criteri e concetti ispiratori dell'azione didattica in modo da soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni e le aspettative di tutta la comunità scolastica. Il progetto naturalmente dovrà non apparire ma essere veramente interessante e coinvolgente e anche realistico, e dovrà nascere non dall'occasione ma da tutto un disegno programmato sulla base di studi, incontri, discussioni, confronti, conferenze, che di volta in volta possano risultare essenziali perché si sviluppi un continuo e produttivo lavoro pedagogico. In tale lavoro preparatorio e poi di routine didattica risultano opportuni gli studi e le consultazioni delle metodologie di base. Gli autori e i lavori degli esperti di pedagogia, di psicologia, di psicanalisi, di sociologia dovrebbero essere tenuti costantemente ben presenti, come del resto tutta la più avanzata e progredita pubblicistica in materia di istruzione, educazione e pedagogia in modo da rendere attuale e moderno tutto il lavoro inerente il progetto da realizzare.

Grazia Casalini



Collana "Scuola Duemila" Volume n. 47

**Autonomia, esperienze e progetti**a cura di **Grazia Casalini**

Pagine 120, formato cm 15 x 21 Euro 11,36

Ed. ottobre 2000

dall'**Introduzione**

La scuola di oggi ha, e deve avere, un suo progetto pedagogico didattico ben definito, pena perdere la sua credibilità nei confronti dell'utenza, come ormai vengono chiamati alunni e famiglie, e anche nei confronti della società moderna e civile. I due volumi di Scuola Duemila, il 46 e questo 47, non potevano quindi trascurare la grande mole di lavoro dei capi d'istituto e degli insegnanti che hanno operato e operano seguendo il proprio intuito e la propria esperienza professionale, ma anche sotto la spinta innovativa delle disposizioni ministeriali e delle moltissime richieste pervenute e che continuano a pervenire dalla base. E così viene qui pubblicata l'esperienza del progetto Lingue 2000 che vuole perfezionare l'insegnamento delle lingue straniere attraverso gli obiettivi che il progetto stesso si prefigge, la metodologia da seguire, gli strumenti da utilizzare, la selezione che gli uffici centrali e periferici amministrativi devono operare in ordine ai finanziamenti da richiedere ed ottenere, il monitoraggio che via via deve essere fatto per la validità pedagogica e didattica del progetto, onde non vedersi vanificare un lavoro che necessita sicuramente di impegno professionale oltre che di disponibilità finanziaria. Il progetto Lingue 2000 ha una sua rilevanza assai importante perché i giovani che vengono licenziati dalla scuola oggi devono sapersi autonomamente gestire la propria attività professionale acquisita non solo all'interno del proprio territorio nazionale ma anche all'interno dell'Unione Europea e del mondo. C'è poi l'esigenza per i giovani più intraprendenti ed esigenti, quella di conoscere anche un'altra lingua per gli orizzonti ormai vasti offerti a tutti coloro che risultano capaci di cogliere al volo le opportunità che la conoscenza di due lingue offre. Questo volume inoltre pubblica le azioni intraprese a livello ministeriale da parte delle proprie direzioni centrali. Sono certamente dei progetti calati dall'alto ma che hanno un significato di orientamento generale per tutti coloro che ancora non riescono a gestirsi in maniera autonoma. Ad esempio, per la scuola elementare vengono tracciate delle linee generali sull'innovazione che possono sintetizzarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie, nella valutazione degli apprendimenti e nella flessibilità organizzativa e didattica. Per la scuola media viene proposta l'analisi di quattro distinte azioni. Nelle scuole secondarie superiori le azioni delle direzioni generali si fanno più articolate, distinte e professionali.

Grazia Casalini